COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 141

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disposizioni per l'espletamento di concorsi a premio e di altre iniziative dirette a favorire l'incremento delle produttività in agricoltura. (548) 141

PRESIDENTE 141, 143, 144

PREARO 142

MARENGHI, *Relatore* 142, 144

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 142, 144

FOGLIAZZA 144

MONTE 144

Sull'ordine dei lavori:

GOMEZ D'AYALA 144

PRESIDENTE 144

MARENGHI 144

Proposta di legge (*Discussione*):

BONOMI ed altri: Coltivazione ec essione della barbabietola all'industria zuccheriera. (878) 145

PRESIDENTE 145

TRUZZI, *Relatore* 145

Votazione segreta:

PRESIDENTE 146

La seduta comincia alle 9.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonomi è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Zugno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'espletamento di concorsi a premi e di altre iniziative dirette a favorire l'incremento della produttività in agricoltura. (548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'espletamento di concorsi a premi e di altre iniziative dirette a favorire l'incremento della produttività in agricoltura ».

I colleghi ricorderanno che l'esame del disegno di legge fu iniziato nelle sedute del 17 e 18 dicembre 1958, nel corso delle quali ne furono approvati anche gli articoli 1 e 3, nonché il primo e terzo comma dell'articolo 2. Quindi la Commissione si fermò di fronte all'emendamento sostitutivo proposto in sede di parere dalla I Commissione Affari Costituzionali.

Do nuovamente lettura dell'articolo 2:

« Al pagamento dei premi e delle spese inerenti ai concorsi e alle altre iniziative di cui al precedente articolo 1, comprese quelle inerenti alle indagini e agli accertamenti necessari al loro espletamento, si provvede mediante apertura di credito a favore dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e di altri funzionari all'uopo delegati. Le aperture di credito, limitatamente ai premi inerenti alle gare nazionali, potranno essere disposte anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni.

Le disposizioni per l'esecuzione dei concorsi, ai quali possono partecipare gli agricoltori operanti nelle Regioni a statuto autonomo, sono emanate con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I concorsi possono avere durata anche superiore alla annata agraria »

Il relatore, onorevole Marenghi, ha spiegato che la norma contenuta nel secondo comma è stata introdotta per assicurare la partecipazione a questi concorsi anche da parte degli agricoltori delle regioni a statuto speciale. Sembra che nelle leggi precedenti questa menzione non fosse fatta, per cui la Corte dei conti, al momento di registrare i decreti di assegnazione dei premi, sollevava difficoltà.

La I Commissione Affari Costituzionali della Camera, alla quale il disegno di legge è stato sottoposto in esame per il parere, ha osservato che è giusto che ai concorsi partecipino anche gli agricoltori operanti nelle regioni a statuto speciale; ha però aggiunto che, conseguentemente, le disposizioni debbono essere emanate dal Ministro dell'agricoltura e foreste, d'intesa con le singole amministrazioni regionali. Do nuovamente lettura dell'emendamento che condiziona quel parere:

« Le disposizioni per l'esecuzione dei concorsi sono emanate con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ai concorsi possono partecipare anche gli agricoltori operanti nelle regioni a statuto speciale. Le relative disposizioni vengano emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con le singole amministrazioni regionali ».

Io osservo che effettivamente gli statuti delle regioni a statuto speciale garantiscono una piena autonomia legislativa alle amministrazioni regionali in materia di agricoltura; proprio per questo, perciò, la norma « sentite le amministrazioni regionali », oppure, come propone la Commissione Affari Costituzionali, « d'intesa con le amministrazioni regionali » dovrebbe essere limitata, a mio avviso, alle gare regionali e provinciali. Le gare, come la Commissione sa, si fanno prima per provincia, poi per regione, e infine c'è la gara nazionale. È chiaro che gli agricoltori partecipanti alle gare nazionali si debbono trovare tutti nelle stesse condizioni di parità.

Pertanto, sempre tenendo presente lo spirito della proposta fatta dalla Commissione Affari Costituzionali si potrebbe rendere più evidente il tenore dell'emendamento proposto modificandolo nell'ultimo dei tre commi di cui si compone per dire che: « le disposizioni relative alle gare provinciali e regionali di dette regioni sono emanate d'intesa con le singole amministrazioni regionali ».

In tal modo resterebbe ferma l'intesa per le gare regionali e provinciali, rispettandosi la competenza esclusiva, in materia agricola, delle regioni, mentre per le gare nazionali provvede esclusivamente il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La mia proposta, avanzata nello spirito del parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali può servire, oltretutto, a sollecitare l'*iter* del provvedimento, in considerazione del fatto che le gare per la produttività devono essere indette subito. Sottopongo perciò la mia proposta con fiducia all'esame della Commissione.

PREARO. Sono del parere che si debba modificare anche l'ultimo comma dell'articolo 2 per stabilire che i concorsi non possono avere una durata inferiore ai 3 anni.

MARENGHI, *Relatore*. Per parte mia non ho nulla da aggiungere alla proposta del Presidente, con la quale concordo pienamente.

Quanto alla proposta dell'onorevole Prearo, capisco i motivi che la motivano, tuttavia è meglio lasciare la durata dei concorsi alla discrezionalità del Ministero.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Credo che la proposta fatta dall'onorevole Presidente sia la più opportuna per conciliare il rispetto della autonomia legislativa delle Regioni a statuto speciale con le ovvie ragioni di carattere pratico di cui si deve tener conto per le gare nazionali. Restano tuttavia una preoccupazione e una difficoltà: la preoccupazione, cioè, che l'intesa con le regioni per quanto concerne le gare provinciali e regionali potrebbe anche portare a degli orientamenti diversi da quelli stabiliti sul piano nazionale e creare comunque delle divergenze. Non vedo però quale diversa soluzione potrebbe essere adottata. Qualcuno pensava di aggiungere un'altra norma in cui si dicesse: « Le gare provinciali e re-

gionali devono svolgersi in conformità delle direttive fissate per il concorso nazionale ». In questo modo si garantirebbe una unicità di impostazione.

Si accetta, dunque, l'intesa con le amministrazioni regionali, ma una uniformità di criteri deve essere realizzata comunque, altrimenti ci si troverebbe di fronte a delle difficoltà di esecuzione dipendenti dalle disparità di criterio tra le varie regioni.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 2, faccio presente che nel primo comma c'è un errore di stampa. In esso viene citato il regio decreto 19 novembre 1923, n. 2240. Ci si riferisce al decreto relativo alla legge sulla contabilità dello Stato, che stabiliva i limiti di competenza ai fini della spesa per gli uffici periferici del Ministero: il limite era di 250.000 lire, portate poi, con successiva legge, in seguito alla rivalutazione, a 15 milioni. Questo decreto però non porta la data del 19 novembre 1923, bensì del 18 novembre 1923, e non reca il numero 2240, bensì il numero 2440. Mi rimetto a quanto ha affermato il relatore per quanto concerne l'emendamento Prearo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto senz'altro della correzione indicata dal Ministro, che sarà riportata nel messaggio. Faccio notare all'onorevole Prearo che il suo emendamento è ormai improponibile. Come ho infatti ricordato in apertura di seduta, questa Commissione ha già approvato il terzo comma dell'articolo 2.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali al secondo comma dell'articolo 2, nel testo da me personalmente modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso:

« Al pagamento dei premi e delle spese inerenti ai concorsi e alle altre iniziative di cui al precedente articolo 1, comprese quelle inerenti alle indagini e agli accertamenti necessari al loro espletamento, si provvede mediante apertura di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e di altri funzionari all'uopo delegati. Le aperture di credito, limitatamente ai premi inerenti alle gare nazionali, potranno essere disposte anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le disposizioni per l'esecuzione dei concorsi sono emanate con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Ai concorsi possono partecipare anche gli agricoltori operanti nelle Regioni a statuto speciale.

Le disposizioni relative alle gare provinciali e regionali di dette regioni sono emanate d'intesa con le singole amministrazioni regionali.

I concorsi possono avere durata anche superiore alla annata agraria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rammento che gli articoli 1 e 3 del provvedimento sono stati già approvati.

Do lettura degli ordini del giorno presentati:

« La XI Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 548, concernente disposizioni per l'espletamento di concorsi a premi e di altre iniziative dirette a favorire l'incremento della produttività in agricoltura, fa voto al Governo perché in sede regolamentare sia stabilito che una quota del premio venga assegnata ai lavoratori agricoli fissi addetti all'azienda premiata ».

MARENGHI.

« La XI Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 548, impegna il Governo ad inserire nel regolamento il seguente articolo: « Nel caso di aziende condotte a salariati e braccianti agricoli, l'Ispettore agrario provinciale, in collaborazione con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, dovrà corrispondere alle maestranze dipendenti dalle aziende stesse una quota parte del premio, pari al 60 per cento e da distribuirsi agli stessi sulla base delle giornate-lavoro prestate nell'azienda ».

FOGLIAZZA, MAGNO, FERRARI FRANCESCO, BARDINI, GOMEZ D'AYALA, SPECIALE, PRINCIPE, GRIFONE, BIANCO.

« I componenti la XI Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 548, invitano il Ministro dell'agricoltura a provvedere, attraverso norme regolamenti, perché possano godere del premio, per la quota parte loro spettante, oltre ai contadini delle aziende a colonia parziaria, anche quelli a mezzadria ».

PAVAN.

« I componenti la XI Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 548, invitano il Ministro dell'agricoltura a provvedere, attra-

verso norme regolamentari, perché vengano escluse dall'ammissione ai concorsi a premi le aziende che risultino non aver applicato i contratti collettivi di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti braccianti e salariati ».

PAVAN.

« La XI Commissione Agricoltura della Camera dei deputati raccomanda al Ministro dell'agricoltura, nell'approvare il disegno di legge n. 548, di porre allo studio dei competenti organi ministeriali la possibilità di creare, accanto ai concorsi a premio oggi in atto, particolari concorsi per maestranze agricole specializzate (mungitori, potatori, ecc.) ».

BIGNARDI, DANIELE.

« La XI Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 548, impegna il Ministro dell'agricoltura, in sede di regolamentazione della legge, e di emanazione dei bandi di concorso, a ripartire le somme destinate ad ogni singola provincia secondo i seguenti criteri: il 60 per cento alle piccole aziende (di cui il 40 per cento alle piccole aziende contadine e il 20 per cento alla piccola proprietà non coltivatrice); il 25 per cento alle medie aziende; il 15 per cento alle grandi aziende ».

VALORI, PRINCIPE, AICARDI.

Ritengo che l'ordine del giorno Fogliazza possa considerarsi assorbito dall'ordine del giorno Marenghi. Quanto agli altri ordini del giorno, in assenza dei presentatori, si intendono decaduti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Marenghi. Già nei decreti emanati gli scorsi anni veniva fissata una ripartizione del premio tra conduttore dell'azienda e coloni o partecipanti.

FOGLIAZZA. Ritiro il mio ordine del giorno ed accetto quello Marenghi ma a patto che siano presi in considerazione anche i salariati non fissi. Mi dispiace di insistere, ma nella mia zona vi sono braccianti che non possono considerarsi volanti, bensì stabili sull'azienda, perché lavorano per 220, 230 e perfino 280 giornate l'anno. Quindi diciamo che sono indicati dall'ordine del giorno tutti i lavoratori che abbiano un rapporto di una certa stabilità durante l'anno. Vi sono dei braccianti che lavorano per 300 giornate l'anno, pur non essendo braccianti fissi nel significato tecnico della locuzione.

MONTE. La legge deve operare in tutta Italia e non possiamo tener conto di situazioni locali.

MARENGHI, *Relatore*. Abbiamo dei salariati che per tutto l'anno stanno sull'azienda; poi abbiamo altri braccianti che lavorano almeno per 210 giornate l'anno. Noi abbiamo inteso comprendere tra i salariati fissi anche quelli che hanno un minimo di giornate assicurate, che saranno 210 nella provincia di Piacenza e non so quanti in altre provincie. Intendiamo per salariati fissi quindi quelli che lavorano nell'azienda per un minimo di giornate e sono considerati tali, quindi, anche quelli di cui si occupa l'onorevole Fogliazza.

FOGLIAZZA. Prendo atto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha accolto l'ordine del giorno come raccomandazione, quindi è superfluo metterlo in votazione.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

GOMEZ D'AYALA. Al secondo punto all'ordine del giorno della seduta di oggi figura la proposta di legge Bonomi ed altri relativa alla coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera. Ci sono altre due proposte di legge in qualche modo analoghe, relative alla disciplina del prezzo del pomodoro industriale, già assegnate alla nostra Commissione. Prego il Presidente della Commissione di chiedere al Presidente della Camera che anche queste due proposte di legge vengano assegnate alla nostra Commissione in sede legislativa, in modo che se ne possa portare a termine la discussione in modo più rapido.

PRESIDENTE. Ho presente le due proposte di legge, rispettivamente degli onorevoli Amendola ed altri (n. 110) e degli onorevoli Romagnoli ed altri (n. 445) di cui l'onorevole Gomez chiede l'assegnazione alla nostra Commissione in sede legislativa.

Chiedo ai colleghi di esprimere in proposito il loro punto di vista.

MARENGHI. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Gomez D'Ayala perché si tratta di questioni importanti e urgenti.

Voglio preannunciare che presenteremo anche noi un provvedimento analogo.

PRESIDENTE. Mi farò interprete presso il Presidente della Camera della richiesta dell'onorevole Gomez D'Ayala e della Commissione tutta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera. (870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: «« Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera ».

L'onorevole Truzzi ha facoltà di svolgere la relazione. Faccio presente che mi è pervenuta una sollecitazione da parte dell'onorevole Cattani, presentatore di una proposta analoga, per l'abbinamento dei due provvedimenti. In tal senso provvederò non appena la proposta Cattani verrà assegnata alla nostra Commissione.

TRUZZI, *Relatore*. Terrò presente nella mia relazione la proposta di legge Bonomi ed altri che abbiamo dinanzi agli occhi, giacché non posso naturalmente tener presente l'altra proposta di legge cui ha accennato il Presidente dal momento che non la conosco ancora. Su di essa esprimerò il mio parere quando e se sarà abbinata alla proposta Bonomi. Ma siccome credo che il problema sia identico, probabilmente nella mia breve esposizione mi riferirò, implicitamente, anche all'altra proposta. La proposta di legge Bonomi si propone di raggiungere un obiettivo di stabilità e di certezza per quanto riguarda i programmi della coltivazione della barbabietola nonché il prezzo, e le altre modalità di cessione del prodotto all'industria zuccheriera.

Non credo di dover spendere molte parole per difendere la necessità della coltura della barbabietola nel nostro paese, In tutti i paesi, del resto, esiste una speciale protezione di questa coltura. E le spiegazioni possono essere varie. Innanzitutto ogni paese tiene, in caso di necessità, ad avere assicurato il proprio fabbisogno di zucchero; inoltre si tratta di una coltivazione a carattere intensivo, di un'ottima sarchiata, che prepara il terreno alle colture che vengono successivamente; è una coltura, infine, molto importante dal punto di vista sociale, per l'alta percentuale di mano d'opera che consente di assorbire.

Ricordo che in alcune zone in particolare, e cito il Ferrarese, la coltura della barbabietola richiede un investimento di mano d'opera veramente considerevole e che interessa migliaia di famiglie di povera gente, come a Rovigo.

D'altra parte il prezzo dello zucchero gode di una altissima protezione doganale disposta evidentemente dallo Stato a sostegno della bieticoltura tutta ed è appunto questo intervento statale che legittima lo Stato ad occuparsi ancora una volta di questo settore mentre una certa categoria di industriali nega al Parlamento il diritto di occuparsi del problema. Si è dovuti arrivare infatti, alla proposta di legge che stiamo esaminando, mentre fino a poco tempo fa non si era manifestata la necessità di un intervento legislativo; prima quel che veniva stabilito dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'agricoltura, in accordo con l'Associazione dei bieticoltori, veniva accettato ed applicato. Da qualche tempo in qua, invece, le cose sono andate cambiando e gli zuccherieri non hanno ritenuto più di accettare i deliberati del C.I.P.

Questo dissidio, sempre più teso, tra Associazione nazionale bieticoltori e industriali zuccherieri ha creato una situazione caotica. Basti ricordare quel che avviene proprio in questi giorni nel Fucino, in provincia di Verona ed altrove, dove gli zuccherieri si sono rifiutati di consegnare il seme. Disponendo del seme, essi hanno, praticamente, un'arma per imporre le condizioni che vogliono e se ne sono avvalsi facendo firmare dei contratti nei quali sono contenute le seguenti condizioni: il coltivatore è obbligato a tenere a disposizione degli zuccherifici le bietole coltivate e non può cederle a altri; lo zuccherificio, invece, si riserva di ritirare la quantità che ritiene opportuno ritirare.

Se il coltivatore non firma questo contratto, gli zuccherieri non consegnano il seme. È un vero e proprio ricatto. Di qui la necessità di intervenire.

Il Comitato prezzi ha recentemente fissato un prezzo di cessione delle barbabietole che dovrebbe essere la risultante del prezzo reale dello zucchero contenuto nelle barbabietole, della resa, Gli industriali hanno impugnato il deliberato del Comitato interministeriale prezzi dinanzi al Consiglio di Stato eccependo che il C.I.P. può stabilire un prezzo massimo ma non già un prezzo definitivo. In altri termini essi sostengono che il deliberato del Comitato prezzi si riferirebbe ad un prezzo massimo e che gli zuccherieri sarebbero liberi di pagare una cifra inferiore al prezzo fissato.

Mi rendo conto che sarebbe stato meglio evitare questa iniziativa legislativa. Sarebbe stato molto meglio che da parte degli zuccherieri si fosse trovato un accordo con i coltivatori di barbabietole. Perché questa iniziativa legislativa presenta degli aspetti molto delicati. Si discute infatti se il Ministero dell'agricoltura ed il Comitato prezzi possano deliberare un prezzo fermo e suggerire un

programma di coltivazione, e si discutono le modalità di applicazione del prezzo fermo.

Non mi occuperò ora della cosa dal punto di vista costituzionale; il Presidente della nostra Commissione, assai competente in questa materia, potrà tranquillizzarci su questo punto. Non credo che i proponenti della proposta di legge avessero intenzione di incappare in un'eccezione di carattere costituzionale: quello che importa è la sostanza, cioè che i rapporti tra zuccherieri e bieticoltori siano regolati da qualcosa di certo, di fermo, di determinato, in modo che gli industriali non possano imporre alla bieticoltura condizioni tali per cui questa coltura deperisca e si riduca.

Il punto intorno a cui ruota il problema è, dunque, se si possa o no accettare il principio che il prezzo stabilito dal Comitato prezzi è un prezzo fermo.

Non farò cifre perché a farle si rischia di cadere in grossolani errori, ma è certo un fatto: i coltivatori di barbabietole dicono che le bietole venivano pagate loro, fino ad ora, in base a questo calcolo convenzionale: si faceva una rilevazione del grado polarimetrico dello zucchero nelle barbabietole e poi, traendolo da una tabella, si usava un coefficiente che, moltiplicato per il grado polarimetrico, dava il prezzo; essi ottenevano, quindi, di essere pagati in base allo zucchero effettivamente ricavato dalle barbabietole cedute. Noi chiediamo – essi dicono – una cosa che gli zuccherieri dovrebbero accettare. I bieticoltori accettano e non discutono il deliberato del Comitato prezzi, e si rimettono ad esso e lo considerano come prezzo fermo mentre gli industriali non accettano, e mettono in discussione quel deliberato.

È tutto qui il problema ed è tutta qui la ragione per cui si è ritenuto, da parte dei proponenti, di dover intervenire attraverso una regolamentazione legislativa intesa a far considerare come « prezzo fermo » il prezzo fissato dal Comitato interministeriale prezzi. Così stabilisce l'articolo 2 della proposta di legge.

Non vorrei aggiungere altro a questa mia breve introduzione, riservandomi di dare poi maggiori chiarimenti ai colleghi che volessero chiedermeli nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la proposta di legge Bonomi tende a creare un equilibrio nei rapporti tra produttori di bietole e produttori di zucchero, equilibrio che in questo momento è rotto. Il provvedimento è importante. Si tratta di una coltura che interessa un largo ettarato della nostra agricoltura, di una coltivazione di largo impegno, che garantisce il miglioramento dei terreni, tanto è vero che generalmente viene effettuata in zone di bonifica; che interessava, finora, soltanto zone dell'Italia settentrionale e centrale ma che comincia ad interessare anche l'Italia meridionale.

L'importanza di questa coltura è dimostrata anche dalla forte protezione doganale, protezione che vorrei non ci fosse ma che è determinata dal fatto che lo zucchero da barbabietola non potrebbe reggere la concorrenza dello zucchero da canna, che ha un prezzo molto inferiore. D'altra parte, in tutta l'Europa, vige, praticamente, questa protezione, che dimostra, indirettamente, la utilità sociale di questa coltura. Ciò posto, ringrazio il relatore, rinviando la discussione generale a dopo le vacanze pasquali.

Rinvio quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(*Segue. la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni per l'espletamento di concorsi a premi e di altre iniziative dirette a favorire l'incremento della produttività in agricoltura » (548):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Aimi, Avolio, Bianco, Cattani, Colombi Arturo Raffaello, De Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Fogliazza, Franzo Renzo, Germani, Gerbino, Gomez D'Ayala, Gorreri Ermanno, Grifone, Marenghi, Monte, Pavan, Prearo, Rivera, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Stella, Truzzi, Vetrone.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI